



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

Servizio 3 Polizia Municipale  
Ufficio Polizia Municipale

## DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 027 del 07.09.2009

**OGGETTO: Modifica regolamento “ELENCO PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO “**

L'anno duemilanove e questo dì sette del mese di settembre alle ore 15,00 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7      Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Avv. MB Dupuis, Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato che è necessario l'apertura di un distaccamento dei Vigili del fuoco nel nostro comune, in considerazione della vastità territoriale dello stesso ;

Considerato altresì che per eventuali interventi di soccorso devono partire dai distaccamenti di Firenze o di Figline Valdarno, luoghi troppo distanti dal cuore del Chianti ;

Visto che è indispensabile garantire la sicurezza nel nostro territorio e attivarsi in ogni modo e con ogni mezzo per la sicurezza e il benessere pubblico;

Visto: le nuove necessità e possibilità di dar vita a un prossimo distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco nel nostro Comune con sede in Via Colognole n. 63 , presso il cantiere comunale , dove verrà allestita una centrale operativa;

Visto l'art. 48/3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto la legge del 13/05/1961 nr 469;

Visto la Legge del 08/12/1970 n. 966;

Visto il DPR 6/02/2004 nr. 76;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 3 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

All'unanimità dei voti resi in forma palese

DELIBERA

Per la narrativa che precede di :

- Di incaricare il Servizio n. 3 – Polizia Municipale e Trasporti di svolgere l'attività relative al reperimento di personale volontario per l'apertura del distaccamento dei VV.FF del Comune di Greve in Chianti ;
- Di approvare l'allegato Bando Pubblico per l'iscrizione nell'elenco del personale volontario dei Vigili del fuoco per le esigenze operative nel nostro comune;
- Di dare atto che il Responsabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti della l. 241/90 è il Comandante la P.M.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

-----  
**BANDO PUBBLICO**

**PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL PROSSIMO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (FI).**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Vista la legge 13 maggio 1961 nr. 469

Vista la legge 8 dicembre 1976 nr. 996

Visto il DPR 6 febbraio 2004 nr. 76

In esecuzione della delibera della Giunta Municipale nr. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge

Rende noto che è aperta una selezione pubblica per l'iscrizione a domanda nell'elenco del personale volontario dei Vigili del fuoco per le esigenze operative del futuro distaccamento volontario del comune di Greve in Chianti (FI)

Al personale volontario si applicano le disposizioni di cui al DPR 76/2004

Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti il soccorso

Premesso che il personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:

- 1) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'art 13 della legge 996/1976
- 2) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'art 12 della legge 996/1976

il personale volontario non è vincolato da rapporti di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall'art 14 della legge 13 maggio 1961 nr. 469.

In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari.**

1. I vigili volontari sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda scritta e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

- c) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi a cura dei competenti comandi provinciali
- d) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni
- e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione. Si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
- f) godimento dei diritti politici
- g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
- h) possesso dei requisiti delle qualità morali e di condotta di cui all'art 35, comma 6 del DLgs 30 marzo 2001 nr. 165

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro 6 mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita.

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e della idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli art 9 e 10 del DPR 76/2004.

5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

**Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art 6 del DPR 76/2004, i vigili volontari possono essere altresì reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e caporeparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

2. Per il reclutamento del personale di cui al punto 1, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli art 5, comma 1, lettera e) e 6, comma 1 lett. d) del già citato DPR 76/2004; per il personale di cui al punto 1, non vige l'obbligo di frequentare il corso di formazione del personale volontario ( art 9 comma 1 DPR 76/2004).

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco del personale volontario per le esigenze operative del distaccamento volontario del comune di Greve in Chianti, gli aspiranti vigili volontari devono presentare domanda di iscrizione al comando provinciale dei vigili del fuoco di Firenze per il tramite degli uffici della polizia municipale di Greve in Chianti dal 16.9.2009 fino al 1.11.09 compilando gli appositi modelli predisposti ed allegati al presente bando.

Il bando rimarrà in pubblicazione fino al 1.11.2009 nell'albo pretorio e sul sito web del comune

La domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto a riceverla, oppure può essere presentata, inviata o spedita a mezzo posta, già sottoscritta all'indirizzo di Greve in Chianti Via di Colognole 63 unendo copia fotostatica del documento di identità.



L'interessato contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà sottoscrivere la dichiarazione concernente il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

La polizia municipale del comune di Greve in Chianti trasmetterà le domande pervenute entro il suddetto termine al comando provinciale di vigili del fuoco di Firenze. Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il termine perentorio sopra indicato.

### **Incompatibilità**

Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

- a) al personale permanente del corpo nazionale dei vigili del fuoco
- b) al personale delle forze armate, delle forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica;
- c) agli amministrate di società e ai titolari di imprese che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e ai titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 28.12.200 nr. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, gli aspiranti interessati potranno dichiarare contestualmente all'istanze di iscrizione, il possesso dei requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva

### **Corsi di formazione del personale volontario**

- 1) I vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo.
- 2) Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni all'anno.
- 3) Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
- 4) Ai fini di cui agli art 70 terzo comma, 71 e 74 della legge 496/71, e successive modifiche, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al punto 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.



### **Corsi periodici di addestramento del personale volontario**

Il personale volontario iscritto nell'elenco è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno 5 ore, frazionabili, se necessario, in due periodi.

Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento.

Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del comandante.

Ai fini di cui agli art 70 terzo comma, 71 e 74 della legge 496/71, e successive modifiche, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento sono considerati richiami in servizio temporaneo.

### **Modalità di impiego del personale volontario**

1. il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'art 70 della legge 496/61, e successive modifiche. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità di iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.

2. Il personale volontario viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione alla sala operativa del comando provinciale su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;
- b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale;

3. Nei casi di cui al punto 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria;

4. Ai fini di cui agli art 70 terzo comma, 71 e 74 della legge 496/71, e successive modifiche, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi dal personale volontario, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

### **Cancellazione dagli elenchi del personale volontario**

La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per:

- a) Decesso;



- b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
- c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall'art 6 comma 5 DPR 76/2004;
- d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'art 73 della legge 13 maggio 1961 nr. 469;
- e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione teorico-pratico previsto prima di essere impiegati nel servizio di istituto;
- f) le ipotesi di cui all'art 35 comma 1 lett. c) e comma 2 legge 5 dicembre 1988 nr. 521;
- g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal DM 5 febbraio 2002 e successive modifiche;
- h) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art 8 del DPR 76/2004.

### **Ordinamento giuridico**

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

### **Obblighi dei datori di lavoro**

1. Ai sensi dell'art 70, comma 4 della legge 13 maggio 1961 nr. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio di soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del DPR 76/2004 ( corso di formazione teorico-pratico previsto prima di essere impiegati nel servizio di istituto e corsi periodici di addestramento).
2. Nei casi di cui al comma 1. al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

### **Onorificenze**

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente



### **Tessera di riconoscimento**

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

### **Vestiario ed equipaggiamento**

1. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alla vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dall'elenco.

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il personale volontario che per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente posseduta.

2. Le convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attività del corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature da trasferire in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati dalle convenzioni stesse.

3. Ai sensi dell'art 8 della legge 27 dicembre 1941 nr 1570 e dell'art 16 della legge 13 maggio 1961 nr 496, nonché dell'art 13 della legge 27 dicembre 1973 nr. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.

4. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'art 35 della legge 5 dicembre 1988 nr, 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

5. Ai sensi dell'art 15 della legge 8 dicembre 1980 nr. 996 e successive modifiche ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Greve in Chianti (FI) c/o comando di Polizia Municipale Via di Colognole 63 – telefono 055652511 e-mail [polizia.municipale@comune.greve-in-chianti.fi.it](mailto:polizia.municipale@comune.greve-in-chianti.fi.it) (comandante Massimo Zingoni)

Il responsabile del servizio Polizia Municipale

Massimo Zingoni